

Avv. Mauro Casella
Viale C. Castracani 326 - 55100 Lucca
Te. E fax: 0583/56252
E-mail: studiocasella@tin.it
Pec: mauro.casella@pec.avvocatilucca.it
C.F. CSLMRA55P27E715S
P. IVA: 01450900467

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

§§§

Memorie difensive nel ricorso r.g. 339/17

§§§

Per Mario Ciancarella, nato a Pescara il 18.03.1951 e residente in Massarosa (LU), frazione di Quiesa, via Pietra a Padule n. 386, c.f. CNCMRA51C18G482G, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Casella, CSLMRA55P27E715S, con studio in Lucca, viale C. Castracani n. 326, tel./fax 0583/56252, e-mail: studiocasella@tin.it pec: mauro.casella@pec.avvocatilucca.it, presso cui è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce;

Contro:

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n. 4, 50129, Firenze;

per la dichiarazione di nullità previa sospensione del D.P.R. emesso dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini dato in Roma il 11 ottobre 1983 che ha disposto la perdita del grado per rimozione di Ufficiale Pilota in S.P.E. nell'aeronautica Militare Italiana.

§§§

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, depositando una memoria difensiva in cui ha contestato l'invalidità dell'atto impugnato e la qualificazione di nullità del vizio sollevato.

Sul primo punto, il Ministero della Difesa sostiene che il Presidente della Repubblica si sarebbe limitato a dare una veste formale alla volontà espressa dal Governo, in questo caso dal singolo Ministro della Difesa che ne avrebbe assunto l'iniziativa, determinato il contenuto dell'atto e proposto l'adozione.

In primo luogo, preme sottolineare a questa difesa come, anche se fosse condivisibile un'ipotesi del genere, l'atto che si impugna risulterebbe comunque viziato da nullità anche per i vizi inerenti la controfirma del Ministro della Difesa, allora On. Spadolini, perché, come evidenziato dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 2812/16 che ha accertato la falsità della firma del Presidente della Repubblica Pertini, «è altrettanto significativa la circostanza che, in calce al documento in esame, la firma "Pertini" non segue, come normalmente accade, l'indicazione della carica istituzionale (vd. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA). Lo stesso è a dirsi per la controfirma che sta sotto alla firma "Pertini" e che dovrebbe appartenere al ministro della difesa: anche in tal caso, non v'è alcun riferimento alla carica, solo un segno grafico difficilmente decifrabile". Il decreto che si impugna, quindi, presenta un grave vizio non soltanto per quanto riguarda la firma del Capo dello Stato, ma anche circa la necessaria controfirma del Ministro competente.

Altri aspetti che fanno insorgere dei dubbi circa la regolare provenienza dell'atto sono chiaramente espressi dal Giudice del Tribunale di Firenze, il quale sottolinea che «risulta poco convincente il chiarimento fornito all'attore con la missiva del

Ministero della Difesa dell'11.3.1992, ove si diceva: "... *Le confermo che il provvedimento è stato disposto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11.10.1983 ... sul Bollettino Ufficiale ... per mero errore di stampa in luogo di <D.P.R.> venne indicato D.M. ...*". Posto che si sia trattato di "mero errore di stampa" mal si comprende come lo stesso errore sia stato compiuto anche nella nota del 20.10.1983, con la quale l'attore veniva notiziato della sanzione». La «pluralità degli elementi» sulla base dei quali è stata riconosciuta la falsità della firma di Pertini esprime i suoi effetti sulla globalità dell'atto stesso, per cui il vizio non consiste solamente in una mancanza di formalità, come affermato dal Ministero della Difesa.

In punto di diritto, se l'irrogazione della sanzione disciplinare fosse stato un atto sostanzialmente ministeriale, non sarebbe stato necessario prevedere il perfezionamento dell'iter attraverso l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente della Repubblica, cosa che invece era prevista, almeno fino alla Legge di riordino della materia del 12 gennaio 1991, n. 13. Se poi l'iter è stato modificato, questo non interessa la vicenda in esame, quando ancora era in vigore la norma per cui la perdita del grado doveva essere disposta con decreto del Presidente della Repubblica. La necessità del decreto presidenziale per il perfezionamento dell'iter sanzionatorio si evince anche dalla decorrenza della sanzione, che nello stesso telegramma di comunicazione dell'avvenuta irrogazione, viene fissata nel giorno dell'11 ottobre 1983, quello di emanazione del D.P.R.

Il Ministero della Difesa afferma che, anche se il D.P.R. risulta viziato dalla falsità della firma del Presidente della Repubblica, in pratica tale atto non era necessario, essendo sufficiente il decreto ministeriale sulla base del quale il decreto che si impugna è stato adottato. Il Ministero giustifica questa affermazione sulla base del fatto che, a seguito delle misure di razionalizzazione degli atti presidenziali, la forma del D.P.R. è riservata solamente ad un numero limitato di atti e che la potestà sanzionatoria compete ora solamente al Ministro della difesa. Il Ministero della Difesa sembra però dimenticare che la vicenda in questione è avvenuta nel 1983, quindi ben 8 anni prima dell'entrata in vigore della L. 12 gennaio 1991, n. 13. Poiché all'epoca era pienamente in vigore la disciplina precedente la riforma, che rendeva necessario un atto con forma di D.P.R. per la conclusione dell'iter sanzionatorio nei confronti degli ufficiali delle forze armate, nel caso di specie non può essere ritenuto sufficiente un decreto ministeriale per l'irrogazione della sanzione di perdita del grado per rimozione, come affermato dal Ministero della Difesa.

La difesa del Ministero appare contraddittoria anche sotto un altro punto di vista: la partecipazione del Capo dello Stato è ritenuta superflua, ma nella stessa memoria si evidenzia come egli possa rifiutarsi di firmare l'atto e possa formulare osservazioni e non possa rifiutarsi di sottoscriverlo qualora il Governo rimanga fermo nella propria decisione. Se questo è vero, nel caso di specie è mancata totalmente la possibilità di esprimersi circa la situazione del Sig. Ciancarella da parte del Presidente Pertini, che è stato completamente esautorato dall'esercizio di ogni sua prerogativa. Questa carenza risulta tanto più grave se si considera che il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 87 della Costituzione, detiene il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa. Non si tratta quindi di un generico ambito di competenze, ma di un ambito in cui il Presidente della Repubblica riveste un ruolo del tutto peculiare.

In ogni caso, si sottolinea come il decreto ministeriale presupposto al D.P.R. che si impugna, risalente al 3 ottobre 1983, non sia mai stato notificato al Sig. Ciancarella e non risultasse nemmeno registrato, come appare nella parte motiva del D.P.R..

Sul punto della tipologia di invalidità che vizia il decreto che si impugna, il Ministero della Difesa fa riferimento ad una pronuncia del Consiglio di Stato, per cui l'assenza di controfirma ministeriale sull'atto presidenziale ne comporta un'invalidità che non può essere intesa come nullità o inesistenza dell'atto. In realtà, il caso di specie è diametralmente opposto: non si tratta della mancanza della controfirma del Ministro Spadolini (seppure si può dubitare anche della veridicità della stessa e comunque manchi di ogni indicazione circa la carica istituzionale, essendo presente solo un «segno grafico difficilmente decifrabile»), ma della mancanza, ovvero, più gravemente, della falsità della firma dell'organo emanante, che costituisce un elemento essenziale della forma, in quanto espressione del consenso rispetto al contenuto dell'atto sottoscritto. Come precedentemente osservato, il potere del Presidente della Repubblica, nel caso di irrogazione di una pesante sanzione disciplinare quale quella inflitta al Sig. Ciancarella, non era meramente formale e quindi la mancata espressione della volontà in merito costituisce un vizio talmente grave da rendere completamente nullo l'atto, se non addirittura inesistente.

Tutto ciò premesso, il Sig. Ciancarella, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, torna a chiedere che l'Eccellentissimo Tribunale adito voglia dichiarare nullo o inesistente il D.P.R. dato a Roma addì 11 ott. 1983 e conseguentemente disponga la reintegra in servizio e la ricostruzione della carriera giuridica ed economica, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, confidando nell'accoglimento delle conclusioni così come presentate nel ricorso del 3 marzo 2017 notificato il 13 marzo 2017.

Con riserva di ulteriori deduzioni, motivi aggiunti, produzione documentale e richieste istruttorie.

Con osservanza.

Lucca, 4 aprile 2017

Avv. Mauro Casella